

XIX legislatura

**A.S. 774:**

**“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Giugno 2023

n. 62



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 774: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL62, giugno 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione ( <i>Abrogazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 57 del 2023</i> ) .....	1
<b>Capo I Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici.....</b>	<b>1</b>
Articolo 1 ( <i>Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche</i> ) .....	3
<b>Capo II Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi .....</b>	<b>4</b>
Articolo 3 ( <i>Proroga di termini in materia sanitaria</i> ).....	4
Articolo 3-bis ( <i>Disposizioni concernenti la disciplina per il controllo della spesa relativa ai dispositivi medici</i> ).....	8
Articolo 3-ter ( <i>Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria degli IRCCS pubblici e degli IZS</i> ) .....	9
Articolo 4 ( <i>Proroga di termini in materia fiscale</i> ).....	11
Articolo 4-bis ( <i>Disposizioni in materia di rettifica del rendiconto di gestione e di monitoraggio degli obiettivi di servizio degli enti locali</i> ) .....	19
Articolo 4-ter ( <i>Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53</i> ).....	19
Articolo 4-quater ( <i>Proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato</i> ).....	19
Articolo 4-quinquies ( <i>Proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo</i> ) .....	21
Articolo 4-sexies ( <i>Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione</i> ) .....	21
Articolo 5 ( <i>Disposizioni urgenti in materia di sport</i> ).....	22
Articolo 6 ( <i>Termini in materia di infrastrutture, trasporti, contratti pubblici, notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e durata delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche</i> ).....	24
Articolo 6-bis ( <i>Proroga di termini in materia di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile</i> ).....	26
Articolo 6-ter ( <i>Modifica di termini riguardanti la disciplina in materia di approvvigionamento di materie prime critiche</i> ).....	26
Articolo 6-quater ( <i>Disposizioni in materia di accesso al fondo per l'indennizzo per gli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva</i> ) .....	27
Articolo 6-quinquies ( <i>Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione</i> ).....	27
Articolo 7 ( <i>Termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia</i> ).....	28
Articolo 7-bis ( <i>Termini in materia di università</i> ).....	29
Articolo 7-ter ( <i>Proroga di termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari</i> ) .....	29

Articolo 8 ( <i>Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico</i> ) .....	30
Articolo 8-bis ( <i>Termini in materia di credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca</i> ) .....	30
Articolo 8-ter ( <i>Proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale</i> ).....	31
Articolo 9 (« <i>Giorno del ricordo</i> » <i>in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati</i> ) .....	31
Articolo 10 ( <i>Misure urgenti a tutela delle minoranze linguistiche</i> ).....	31
<b>Capo III Disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale nonché di enti territoriali e di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza.....</b>	<b>32</b>
Articolo 11 ( <i>Emissioni filateliche con sovrapprezzo per finalità sociali</i> ).....	32
Articolo 11-bis ( <i>Utilizzazione delle immagini di cartevallori postali a scopo commerciale</i> ) .....	33
Articolo 12 ( <i>Disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria</i> )....	33
Articolo 12-bis ( <i>Disposizioni in materia di enti territoriali</i> ) .....	34
Articolo 12-ter ( <i>Ulteriore disposizione per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza</i> ).....	36
<b>Capo IV Disposizioni finali .....</b>	<b>36</b>
Articolo 13 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ).....	36

**Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione**  
***(Abrogazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 57 del 2023)***

La norma dispone l'abrogazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, il cui testo è confluito, per effetto di emendamenti approvati alla Camera dei deputati, nel corpo del provvedimento in esame (il contenuto dei richiamati articoli 1 e 2 è riprodotto al comma 2-*bis* dell'articolo 6 (in materia di promozione della parità di genere nei contratti pubblici), all'articolo 12-*bis* (in materia di finanza territoriale) e all'articolo 12-*ter* (in materia di housing universitario) del decreto-legge in commento). Si dispone altresì che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 57 del 2023.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, non si formulano osservazioni considerato che dal provvedimento in esame, che riproduce disposizioni già vigenti ed efficaci, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI ENTI PUBBLICI**

**Articolo 1**

***(Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici)***

Il comma 1, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi degli enti previdenziali pubblici e di riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dei medesimi enti, apporta le seguenti modificazioni all'[articolo 3 \(in materia di ordinamento degli enti pubblici di previdenza e assistenza\) del decreto legislativo n. 479 del 1994](#):

- la lettera *a*) sopprime la figura del vice-presidente;
- la lettera *b*) prevede che il presidente dell'ente sia prescelto tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia;
- la lettera *c*) elimina la disciplina relativa al vice-presidente;
- la lettera *d*) prevede che il consiglio di amministrazione proponga al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale. Inoltre ne definisce la composizione, individuandola nel Presidente dell'ente e in ulteriori 4 membri (finora esso era composto dal presidente, dal vice-presidente e da altri 3 membri), tutti scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia;
- la lettera *e*), sostituendo il comma 6, stabilisce che il direttore generale è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione, tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi

fissati dal consiglio di amministrazione; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 8 del DPR n. 639 del 1970 e 48 della legge n. 88 del 1989 (si tratta di poteri di gestione, coordinamento, proposta, sospensione di esecuzione di decisioni assunte da altri soggetti ecc.), nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente;

- la lettera f), sostituendo il comma 9, dispone che gli organi di cui al comma 2 (ovvero il presidente; il consiglio di amministrazione; il consiglio di indirizzo e vigilanza; il collegio dei sindaci; il direttore generale) durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento; l'incarico può essere rinnovato una sola volta, anche non consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

Il comma 2, nelle more dell'adozione delle modifiche all'organizzazione degli enti disposte ai sensi del comma 1 e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'INPS e dell'INAIL, prevede la nomina, entro il 31 maggio 2023, di un commissario straordinario, rispettivamente per ciascuno dei due enti, con DPCM, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario straordinario è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia e assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione ai sensi della disciplina vigente. Con la nomina del rispettivo commissario straordinario, il presidente, il vice presidente e il consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL, in carica alla data dell'11 maggio 2023, decadono con effetto immediato. I direttori generali dell'INPS e dell'INAIL, in carica alla medesima data, decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione, nominati per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

Il comma 3, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, dispone che entro il termine di 90 giorni dall'insediamento i commissari straordinari dell'INPS e dell'INAIL apportano le conseguenti modifiche ai rispettivi regolamenti di organizzazione e a tutti gli altri regolamenti interni.

Il comma 4 stabilisce che, in sede di prima applicazione, per ciascuno degli enti interessati, il consiglio di amministrazione nominato all'esito delle modifiche all'organizzazione di cui al presente articolo provvede, entro 45 giorni dal proprio insediamento, a proporre al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale, sulla base delle disposizioni di cui al comma 1.

Il comma 5 abroga l'articolo 8, comma 3, del citato DPR n. 639 del 1970, che prevede che il direttore generale sia scelto tra i dirigenti generali dell'Istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto stesso e sia nominato con DPR promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione per un periodo di 5 anni rinnovabile.

**La RT**, dopo aver sottolineato che le norme in questione, riguardanti INPS e INAIL, mirano a renderne più efficienti e razionali le strutture e il funzionamento, afferma che esse hanno carattere ordinamentale e non determinano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare, considerato che gli emolumenti ai commissari straordinari sarebbero compensati dai risparmi derivanti dalla decadenza dei consigli di amministrazione.

## **Articolo 2** ***(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)***

Il comma 1 modifica l'ambito operatività del divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso nelle fondazioni lirico-sinfoniche, riferendolo d'ora innanzi a tutti i soggetti in quiescenza che abbiano compiuto il settantesimo anno di età (invece del sessantacinquesimo, come previsto in precedenza). A tal fine, si sostituisce il settimo periodo dell'articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012).

Il comma 2 specifica che il sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche cessa "in ogni caso" dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. A tal fine, si inserisce un nuovo periodo, dopo il primo, all'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. n. 367/1996.

Il comma 3 detta una disposizione transitoria con cui si prevede la cessazione anticipata dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023 per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data dell'11 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame), abbiano compiuto il settantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.

Il comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>1</sup>, interviene in materia di permanenza in carica dei componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo presso il Ministero della cultura, sostituendo, nella lista dei decreti ministeriali che contemplano le Commissioni cui la previsione si riferisce, il DM n. 39 del 25 gennaio 2022 con il DM n. 223 del 25 maggio 2022, entrambi relativi alla costituzione della Commissione consultiva per la musica.

**La RT** evidenzia che le norme recano disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche ed è finalizzato a riordinare la materia del conferimento di incarichi e cariche nelle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, nonché di cessazione dagli stessi, con particolare riferimento a quella di sovrintendente.

Assicura che le disposizioni, che peraltro riguardano personale di soggetti dotati di autonomia di bilancio, hanno carattere meramente ordinamentale.

Sul comma 3-bis, conferma che la disposizione aggiorna l'articolo 7, comma 7-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, al fine di sostituire il richiamo, ivi contenuto, al decreto ministeriale n. 39 del 25 gennaio 2022 con quello al decreto ministeriale 25 maggio 2022 rep. n. 223, che attualmente disciplina la composizione della Commissione consultiva per la musica.

Infatti, a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda *Quater*, n. 5094 del 27 aprile 2022, che ha disposto l'annullamento del decreto ministeriale n. 39 del 2022, è stato emanato il decreto ministeriale 25 maggio 2022 rep. n. 223 che, all'articolo 2, prevede una composizione della predetta Commissione consultiva parzialmente differente rispetto a quella prevista all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 39 del 25 gennaio 2022, poi annullato. Occorre, dunque, intervenire sulla formulazione dell'articolo 7, comma 7-septies, del DL 29 dicembre 2022, n. 198, il quale dispone che i componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo presso il Ministero della cultura, tra cui rientra quella per la musica, restano in carica fino al 31 dicembre 2023.

---

<sup>1</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 15 giugno 2023, pag.20.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso il tenore chiaramente ordinamentale delle disposizioni riportate ai commi 1 e 2, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione sul comma 3, in merito agli effetti finanziari ipotizzabili in relazione, in fase di prima applicazione per le cariche in corso, alla prevista cessazione anticipata dalla carica per i sovrintendenti che abbiano già compiuto il settantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza dei contratti in corso, con riferimento all'eventualità in cui sia contrattualmente prevista la corresponsione, all'atto della cessazione dell'incarico, di emolumenti *una tantum* a titolo di buonuscita anticipata rispetto alla naturale scadenza del contratto<sup>2</sup>.

Sul comma 3-*bis*, ritenuto il tenore ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI**

#### **Articolo 3** ***(Proroga di termini in materia sanitaria)***

Il comma 1 prevede l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2023, del periodo massimo previsto dalla normativa vigente per l'applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, la cui scadenza era stata da ultimo fissata all'11 novembre 2022 disponendo in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga opera limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio.

Il comma 2 stabilisce che i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150](#), decadano, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 dispone che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti di risanamento finanziario sia corrisposto un compenso non superiore a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario. A tal fine, la disposizione integra il comma 2 dell'articolo 4 decreto-legge n. 159/2007.

Il comma 4, modificando l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 24 del 2022, conferma la soppressione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia ("Unità", di seguito), a decorrere dal 1° luglio 2023 e il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla medesima, definendo alcuni correlati adempimenti in capo al Ministero subentrante e al Ragioniere generale dello Stato. Contestualmente, la disposizione proroga al 31 dicembre 2023 la contabilità speciale ed il conto corrente bancario già nella titolarità del direttore dell'Unità. Le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario.

Il comma 5 interviene sul più volte modificato termine di scadenza previsto all'articolo 38, comma 1, del D.L. n. 152/2021, con lo spostamento – per la quinta volta – di tale termine al 1° ottobre 2023 per

---

<sup>2</sup> A tale proposito, si segnala che le retribuzioni previste per i sovrintendenti della FLS variano da ente ad ente, e vanno da un minimo di 92.000 euro annui lordi ai *max* 240.000 euro annui lordi. Cfr. Corte dei conti, Sez. Enti, Det. 15 dicembre 2021, Relazione sul risultato del controllo di Gestione delle Fondazioni Lirico-sinfoniche nel 2019.



la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, scaduti la prima volta il 20 settembre 2021 e già operanti in regime di *prorogatio* rispetto all'imminente termine di scadenza del 30 giugno 2023.

**La RT** ribadisce che l'articolo reca la proroga di termini in materia sanitaria. In particolare, sulle disposizioni in esame, conferma che ivi si prevede la proroga dell'articolo 2, comma 1, del DL 169 del 2022 fino al 31 dicembre 2023, specificando che tale proroga, con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del DL 150 del 2020 (che prevede che il Commissario ad acta si avvalga dell'AGENAS e che quest'ultima possa ricorrere, a tal fine, a personale comandato e a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva), opera limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Certifica che la disposizione non determina effetti finanziari negativi, in quanto le risorse originariamente previste a copertura della precedente proroga disposta dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169 presentano ancora disponibilità, poiché AGENAS, pur se autorizzata con il citato articolo 2 a prorogare i contratti di lavoro flessibile nel limite di n. 25 unità per attività di supporto al Commissario, ha attivato per il 2023 solo n.6 contratti.

Pertanto, conclude che le risorse già previste a legislazione vigente sono sufficienti a coprire l'ulteriore proroga prevista dalla norma in esame fino al 31 dicembre 2023 dei predetti sei contratti.

Rileva che il comma 2 prevede che i Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 150 del 2020 decadano, se non confermati, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sottolinea che il comma 3 prevede che ai sub-commissari previsti dall'art 4, comma 2, del DL 159/2007 spetti un compenso non superiore a quello stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali degli enti del servizio sanitario.

Assicura che tenuto conto che la disposizione si limita ad introdurre un limite massimo ai compensi da attribuire ai sub-commissari, in quanto non ancora previsto dalla normativa vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

Segnala che il comma 4 proroga al 31 dicembre 2023 la contabilità speciale ed il conto corrente bancario di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Rileva che tenuto conto che alla data del 1° luglio 2023, l'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia è soppressa, il Ministero della salute subentra nella titolarità della citata contabilità speciale e del relativo conto corrente bancario.

Conclude assicurando che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica.

Riferisce che il comma 5 proroga al 1° ottobre 2023 il termine fino al quale restano in carica gli attuali componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR) dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

Conferma che la norma, di natura ordinamentale, non comporta effetti finanziari.

**Al riguardo**, sul comma 1, alla luce degli elementi informativi e soprattutto dei dati forniti dalla RT in ordine alle risorse da utilizzarsi per far fronte agli oneri correlati alla proroga in esame, andrebbero comunque richieste conferme circa la piena neutralità degli effetti d’impatto attesi sui Saldi di finanzia pubblica per l’intero 2023<sup>3</sup>; atteso che la compensazione opera a valere delle disponibilità di Agenas e che ciò dovrebbe assicurare l’integrale copertura dei relativi effetti comunque fino del 31 dicembre del corrente anno, non ci sono osservazioni.

Anche sul comma 3, posto che la disposizione si limita ad introdurre un limite massimo ai compensi da attribuire ai sub-commissari e che i compensi previsti per tali figure si iscrivono appieno nell’ambito degli effetti già previsti dalla legislazione vigente, nulla da osservare.

Sul comma 4, tenuto conto della circostanza che la modifica disposta con la norma in esame riguarda la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2023 del termine per la chiusura della contabilità speciale e del conto corrente bancario relativi alle attività dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale, nulla di particolare da osservare.

Ad ogni modo, si segnala che per effetto delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri n. 6 e n. 20 dell’aprile 2020 sono state stanziati a valere della contabilità speciale di tesoreria in questione, e del connesso conto corrente bancario, risorse per complessivi 1.350 milioni di euro; andrebbero quindi richieste informazioni in merito alle residue risorse ancora disponibili a valere di tali fondi (gestioni cd. “fuori bilancio”), fornendosi le coordinate del conto di tesoreria corrispondente.

Inoltre, quanto ai profili d’impatto sul fabbisogno di cassa del settore statale da ritenersi ai sensi della legislazione vigente per il 2023, posto che la proroga della gestione di tesoreria in esame si predispone comunque nell’ambito di tale annualità, nulla da osservare.

Sul comma 5, premesso che la disposizione si limita a prorogare al 1° ottobre 2023 il mandato dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS – formata da 10 componenti) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR – composta da 8 membri), in scadenza il prossimo 30 giugno 2023 e che alla costituzione della nuova Commissione unica<sup>4</sup> in sostituzione dei due citati

---

<sup>3</sup> Sul punto, sono state a suo tempo fornite rassicurazioni in merito alla sola considerazione degli oneri riflessi nella valutazione degli effetti d’impatto per il 2022 e 2023. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Appunto del Governo, risposte all’A.S. 299, pagina 2; Nota di lettura n. 3, pagine 16-19.

<sup>4</sup> Alla scadenza degli organi citati, le loro funzioni saranno attribuite ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica (CSE – formata da 10 componenti), come previsto dalla penultima proroga disposta dal decreto-legge n. 169/2022.

organismi non sono stati ascritti effetti né risparmi di spesa rispetto ai tendenziali a legislazione vigente in occasione dell'ultima proroga<sup>5</sup>, nulla da osservare.

Il comma 5-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>6</sup>, apporta una modifica testuale all'articolo 1, comma 547, della legge di bilancio 201927, stabilendo che la disciplina ivi prevista in tema di ammissione alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario del S.S.N., si applichi agli specializzandi già a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica (anziché a partire dal terzo anno, come attualmente previsto dal testo vigente del succitato comma 547) e che, all'esito positivo delle medesime procedure, gli stessi siano collocati in graduatoria separata.

Il comma 5-*ter*, anch'esso inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, con il parere favorevole del rappresentante del Governo<sup>7</sup>, proroga fino al 31 dicembre 2026 la facoltà (attualmente prevista fino al 31 dicembre 2023) delle singole regioni o province autonome di elevare il numero massimo di assistiti in carico presso i medici di medicina generale aventi anche – nell'ambito del ruolo unico dell'assistenza primaria – un incarico ad attività oraria di 24 ore settimanali, portandolo fino a 1.000 (invece che fino a 850 come attualmente stabilito). A tal fine, aggiorna il comma 1 dell'articolo 36-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.

Le integrazioni sono al momento sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, i cui effetti si iscrivono appieno nella cornice di quelli già previsti dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Sul comma 5-*ter*, per i profili di quantificazione, in considerazione degli elementi forniti a suo tempo a conferma della piena neutralità della disposizione, sia pure nella sua versione originaria per cui il massimale era stabilito in 850 assistiti<sup>8</sup>, non ci sono osservazioni.

Il comma 6 differisce il termine della proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 inerente alla sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito – con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi – per molteplici categorie di soggetti.

---

<sup>5</sup> Articolo 4, commi 9-*novies* e 9-*undecies* del ddl di conversione de DL 198/2022 (Proroghe). Cfr. RT di passaggio annessa A.C. 888, pagina 41.

<sup>6</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 15 giugno 2023, pagina 5.

<sup>7</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 15 giugno 2023, doc. cit., pagina 5.

<sup>8</sup> Difatti, la RT di passaggio annessa al ddl di conversione del DL 73/2022 assicurava che “la disposizione prevede una deroga ai massimali previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale vigente 28 aprile 2022 che, per i medici con attività oraria fino a 24 ore, stabilisce un limite di assistiti pari a 650. Nel merito, si osserva che il massimale sino a 850 assistiti non è in contrasto con il limite medio orario settimanale di 48 ore previsto dalle direttive comunitarie in materia di orario di lavoro, considerato che, sempre con riferimento a quanto previsto dal medesimo ACN, l'impegno del medico di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta equivale convenzionalmente ad un rapporto di 40 assistiti/ora. La previsione opera nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Cfr. RT di passaggio annessa all'A.S 2681, pagine 27 e 28.

**La RT** certifica che la disposizione reca la proroga il termine ultimo del periodo di sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge 162 del 2022, convertito, con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022.

**Al riguardo**, premesso che in relazione alla precedente sospensione delle citate attività erano esclusi effetti finanziari dalla RT<sup>9</sup>, andrebbero comunque acquisite conferme in merito alla non sussistenza di effetti riconducibili all'ulteriore rinvio, dal momento che la disposizione, sospendendo comunque attività e procedimenti di irrogazione di sanzioni che incidono in via diretta sull'incasso di entrate erariali extratributarie, potrebbe incidere su flussi di entrata eventualmente già scontati nelle previsioni di bilancio con riferimento all'esercizio 2023.

### **Articolo 3-bis** **(Disposizioni concernenti la disciplina per il controllo della spesa relativa ai dispositivi medici)**

Il comma 1, nelle more della definizione di una nuova disciplina per la gestione della spesa relativa ai dispositivi medici, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del programma di valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health technology assessment*) di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 137 del 2022 e all'articolo 18 del decreto legislativo n. 138 del 2022, comunque entro il 31 dicembre 2026, consente che la vigente disciplina per il controllo della spesa prevista dall'articolo 9-*ter*, commi 1, lettera b), 8 e 9, del decreto-legge n. 78 del 2015 sia modificata su proposta del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla base di specifico monitoraggio effettuato dal Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e in coerenza con il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 2, novellando l'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2023, proroga dal 30 giugno 2023 al 31 luglio 2023 il termine per il versamento degli importi pari al 48% di quelli teoricamente dovuti a titolo di *pay-back* dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al SSN.

**La RT** non analizza le disposizioni, aggiunte dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, si osserva che il comma 1 attribuisce al Ministero della salute un mero potere di proposta della normativa esistente in materia di controllo della spesa per dispositivi medici, potendosi quindi escludere che sia prospettabile un'ipotesi di delegificazione e restando quindi ferme le attribuzioni parlamentari in materia. Pertanto,

---

<sup>9</sup> La RT di passaggio annessa all'A.C. 705 riferiva che la disposizione "prevede la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-*sexies*, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76. assicurando che la disposizione "si limita a sospendere l'efficacia della norma che prevedeva il trattamento sanzionatorio relativo all'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". Cfr. RT passaggio A.C. 705, pagina 15.

alla luce del carattere meramente procedimentale della disposizione, non vi sono osservazioni da formulare.

Non si sollevano rilievi nemmeno rispetto al comma 2, che reca una proroga infrannuale del termine di versamento delle somme ivi richiamate.

### **Articolo 3-ter** **(Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria degli IRCCS pubblici e degli IZS)**

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>10</sup> e intende definire la procedura di stabilizzazione del personale precario assunto presso gli Istituti di ricerca IRCCS e IZS.

In particolare, il comma 1 prevede che al fine di rafforzare strutturalmente i predetti istituti dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025, sia riconosciuta la facoltà di assumere a tempo indeterminato, nella posizione economica acquisita e in coerenza con le dotazioni organiche previste dalla normativa vigente, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, comprese le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 429-432 della legge di bilancio 2018, il quale, in coerenza con l'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017, nei limiti del contingente che abbia comunque già maturato al 30 giugno 2023 almeno tre anni di servizio alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale – anche non continuativi negli ultimi otto anni – con rapporti di lavoro flessibile o con borse di studio, rispettivamente, instaurati o conferite a seguito di apposita procedura selettiva pubblica. A tale fine è autorizzata la spesa nel limite complessivo di 74 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 424, ultimo periodo, della legge di bilancio 2018.

Il comma 2 stabilisce che per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti indicati al comma 1 sia effettuata in deroga ai requisiti di servizio previsti dal comma 428, della legge di bilancio 2018, e all'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 200/2022, nonché in deroga alle limitazioni di spesa consentite per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 35/2019<sup>11</sup>.

Il comma 3 dispone che il personale assunto ai sensi presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative, come definite da ciascun Istituto, ai sensi dell'articolo comma 427 della

---

<sup>10</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 19 giugno 2023, pagina 16.

<sup>11</sup> La norma indicata prevede in sintesi che a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. È previsto che i predetti valori siano incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Qualora nella singola Regione emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto periodo, obiettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio *pro capite*, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022 l'incremento di cui al quarto periodo è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

legge di bilancio 2018, secondo le modalità, le condizioni e i criteri stabiliti con il regolamento di cui al D.M. 164/2019.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti elementi di dettaglio aggiornati in merito alla platea in possesso dei requisiti previsti dalla norma<sup>12</sup>, con indicazioni distinte per le professionalità inerenti alla ricerca e quella di supporto alla stessa<sup>13</sup>, comprensivi di inquadramento economico e retribuzione media *pro capite*.

Venendo ai profili di copertura, va rammentato che a fronte di disposizione simile a quella in esame prevista nell'ambito dell'esame dell'A.C. 1060-A (articolo 16-*bis*) ma che non prevedeva limite di spesa e rinviava a provvedimento di rango secondario la quantificazione della copertura pur da reperirsi nell'ambito delle medesime risorse di cui al comma 424 della legge di bilancio 2018, la V Commissione della Camera dei deputati, ha espresso a suo tempo parere favorevole sul testo -A alla condizione (posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) dello stralcio della medesima<sup>14</sup>. In proposito, il rappresentante del Governo ha affermato che "le risorse di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017, individuate dal medesimo articolo 16-*bis*, comma 5, a copertura degli oneri derivanti dalla spesa per il predetto personale a tempo indeterminato, presentano solo in parte carattere strutturale, requisito necessario a far

---

<sup>12</sup> Ad ogni modo, in relazione alla deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 11 del DL 35/ 2019, come modificate nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, la RT annessa al citato decreto riferiva che con questa non si registrava "alcun effetto di spesa, attesa la completa integrazione della nuova disciplina nell'ambito delle procedure di scelta, tuttora vigenti, di cui al D.Lgs. n. 171 del 2016 che non prevedono oneri per le finanze dello Stato". Quanto invece ai requisiti di servizio previsti dal comma 428, della legge di bilancio 2018, e dall'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 200/2022, anche in tali casi le rispettive RT certificano l'assenza di effetti delle disposizioni. In particolare, la RT annessa al testo finale della legge di bilancio 2018 riferiva sui commi 426-428 che "l'indizione, da parte degli Istituti, delle procedure concorsuali, l'eventuale rinnovo del contratto a conclusione dei primi cinque anni, nonché l'eventuale inquadramento del personale di ricerca con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del SSN, avverrà sempre nel limite delle complessive risorse finanziarie disponibili da parte degli Istituti, previste al comma 424", mentre, quanto alla deroga all'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 200/2022, la RT annessa all' A.G. n. 4 ne affermava la neutralità atteso che "la possibilità di ridurre la durata del secondo periodo contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato in caso di valutazione positiva, secondo la disciplina stabilita dal comma 427 della legge n.205/2017, anche al fine dell'eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del SSN" rilevando che il comma 1 dell'articolo 10, assicurando per il personale che ha maturato alti livelli di specializzazione nella ricerca, circa la riconosciuta possibilità di abbreviare il secondo periodo contrattuale di cinque anni sottoscritto all'atto dell'incarico in caso di valutazione positiva, secondo la disciplina vigente, anche al fine dell'eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del SSN". Cfr. XVII Legislatura, RT di passaggio annessa all'A.S. 1315, pagina 11; XVIII Legislatura, RT finale A.S. 2960-B, pagina 149; XIX Legislatura, RT annessa all'A.G. 4, pagina 4.

<sup>13</sup> Si apprende dalle OOSS che la platea complessiva dei ricercatori precari (e assimilati) presso detti istituti ammonta a 1.200 unità complessive circa. Va osservato che la legge di bilancio n. 205 del 2017 aveva disposto che le assunzioni a tempo determinato di ricercatori e personale di supporto alla ricerca possono avvenire nell'ambito delle risorse stanziato dal comma 424 dell'articolo 1 della medesima legge, che erano state individuate dalla relazione tecnica, a suo tempo predisposta, sulla base di una ricognizione puntuale di tutto il personale di ricerca, al 31 giugno 2016, reclutato dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e dagli Istituti zooprofilattici sperimentali con contratti di lavoro a tempo determinato atipici e delle funzioni svolte. Cfr. XVII legislatura, RT finale annessa A.S. 2960-b, pagine 147-148.

<sup>14</sup> Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 17 maggio 2023, pagina 104 e seguenti.

fronte ad oneri di carattere permanente”. Ha rilevato inoltre che, “a seguito dell’assorbimento delle risorse strutturali per le stabilizzazioni previste dal medesimo articolo 16-*bis* non residuerebbero risorse idonee per assumere a tempo indeterminato il nuovo personale a tempo determinato reclutato con le altre risorse disponibili di carattere non strutturale, tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 200 del 2022, che prevede la possibilità di ridurre la durata dei contratti a tempo determinato ai fini dell’inquadramento in ruolo, con la conseguenza che le future richieste di inquadramento a tempo indeterminato risulterebbero prive di idonea copertura finanziaria”.

Si rileva pertanto che la norma in esame pur recando limite di spesa e provvedendo direttamente alla copertura potrebbe determinare le medesime problematiche citate in ordine alla concreta esperibilità dell’assunzione di nuovi ricercatori a t.d. e al successivo inquadramento in ruolo per gli anni a venire, potendosi gli Istituti a tal fine avvalersi delle sole residue risorse pari a 16 milioni di euro annui rispetto allo stanziamento originariamente previsto.

A tale proposito, andrebbero comunque richiesti elementi in merito alle vacanze delle dotazioni organiche e al *turn over* del personale di ricerca ed assimilato in servizio a t.i. presso gli Istituti di ricovero e cura, al fine di consentire una valutazione in merito alle effettive possibilità di stabilizzazione per personale a t.d. della medesima professionalità, tenuto conto delle caratteristiche del personale appartenente a tale categoria professionale<sup>15</sup>.

#### **Articolo 4**

##### ***(Proroga di termini in materia fiscale)***

Il comma 1 riapre i termini per aderire alla cd. rottamazione-*quater*, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, fino al 30 giugno 2022. Inoltre, viene differito al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata; slitta anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata, originariamente fissata al 31 luglio 2023 e prorogata dalle norme in esame al 31 ottobre 2023. A tal fine, aggiorna l’articolo 1, commi 232-243, della legge di bilancio 2023.

**La RT** ribadisce che la norma dispone la proroga di termini in materia fiscale. Conferma che la disposizione posticipa al 30 giugno 2023 il termine di presentazione delle domande di adesione alla c.d. rottamazione-*quater* (prevista dall’art. 1, commi da

---

<sup>15</sup> Il personale in questione è tra i più “giovani” della PA. In tal senso, i dati ritraibili dal Conto Annuale del Personale aggiornati al 2021 elaborato dalla R.G.S indicano in 658 ricercatori e 657 collaboratori di ricerca inquadrati a tempo indeterminato negli Istituti di ricovero e cura (IRCCS) e IZS. Il *turn over* del 2021 ha registrato la cessazione dal servizio di 44 unità nel profilo di ricercatore e 25 unità di collaboratori di ricerca, a fronte dei quali si sono registrate assunzioni nell’anno di 66 unità di personale nel profilo professionale di ricercatore, e 82 unità nel profilo di collaboratore di ricerca. L’anzianità di servizio media è per la totalità della platea dei ricercatori (ed assimilati) del comparto della Sanità è da 0 a 5 anni di servizio, con una età anagrafica media di 47,7 anni. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S. Conto Annuale al 2021, tavole sul sito *internet* del dipartimento.

231 a 252, della legge n. 197/2022), attualmente fissato al 30 aprile 2023 e, di conseguenza, dispone il differimento della scadenza della prima o unica rata di pagamento al 31 ottobre 2023 (anziché al 31 luglio 2023), lasciando, invece, inalterate le scadenze delle altre rate di pagamento.

Rileva che atteso che il gettito previsto dalle prime due rate della Rottamazione-*quater* rimarrà, quindi, nell'anno 2023, seppur con una differente tempistica di incasso nel corso dell'anno (scadenza prima rata a ottobre 2023 anziché, a legislazione vigente, a luglio 2023), alla misura non sono ascritti effetti finanziari.

In merito agli interessi previsti al tasso del 2% nel caso di pagamento rateale della definizione agevolata, la cui decorrenza slitterebbe dal 1° agosto 2023 al 1° novembre 2023, assicura che sussiste, del pari, la neutralità dell'intervento in quanto nella RT originaria della nuova definizione agevolata (cd. Rottamazione-*quater*), così come nelle RT che hanno accompagnato le precedenti edizioni, nelle stime di gettito non sono stati, prudenzialmente, quantificati gli interessi dovuti nel caso il debitore scelga il pagamento rateale.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che la norma dispone la proroga dei termini per aderire alla definizione delle norme di cui ai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 e tenuto conto del carattere infrannuale della stessa, con il conseguente incasso comunque nel 2023 delle rate già previste per tale annualità, nonché in considerazione della circostanza che la RT originaria non ha ascritto effetti in relazione agli interessi dovuti in caso di pagamento rateale, non ci sono osservazioni.

Il comma 2 incide sulla disciplina della trasmissione telematica, da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille Irpef. Per effetto delle modifiche, viene posticipata al periodo di imposta successivo a quello in corso al 22 giugno 2022 (in sostanza, al periodo d'imposta 2023) l'efficacia delle disposizioni che impongono ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all'agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille Irpef. In tal senso, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 2-*bis*, lettera c-*bis*, del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del [decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73](#). Fino al periodo di imposta in corso a tale data, i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continuano a essere trasmessi con le modalità e secondo i termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 giugno 1999, n. 135.

**La RT** conferma che la disposizione reca disposizioni concernenti l'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta, posticipando al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazioni 2024) l'efficacia della misura di cui all'articolo 37, comma 2-*bis*, lettera c-*bis*, del D.Lgs. n. 241 del 1997, mantenendo la modalità di trasmissione (cartacea)



delle schede relative all'8, al 5 e al 2 per mille previste dal DM n. 164 del 1999. Alla misura non si ascrivono effetti data la natura procedurale della stessa.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Il comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in commissione durante la prima lettura con il parere favorevole del rappresentante del Governo<sup>16</sup>, reca modifiche alla vigente disciplina IVA, che mirano a ricomprendere una serie di operazioni tra quelle effettuate nell'esercizio di impresa o in ogni caso tra quelle aventi natura commerciale, e a rendere tali operazioni esenti ai fini IVA. Nelle more della revisione del sistema tributario, le disposizioni posticipano dal 1° gennaio al 1° luglio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge n. 146 del 2021, il quale ha apportato una serie di modificazioni al D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'IVA). Tali modifiche, in origine destinate a entrare in vigore il 18 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2021) sono state successivamente posticipate al 1° gennaio 2024 dall'articolo 1, comma 683, della legge di bilancio 2022 (n. 231 del 2021). A tale fine, le disposizioni in esame (lettere a) e b)) modificano il predetto comma 683, disponendo che l'operatività di siffatte prescrizioni slitti ulteriormente al 1° luglio 2024. In particolare: alla lettera a) laddove è previsto che le disposizioni in materia fiscale di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024, è soppresso il riferimento all'articolo 15-*quater*; alla lettera b) è aggiunto alla medesima norma un periodo in cui si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 15-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, si applicano solo a decorrere dal 1° luglio 2024.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la RT annessa alla norma modificata della disposizione in esame, che rinviava al 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* del DL n. 146/2021, stimava l'assenza di effetti sul gettito<sup>17</sup>, e in considerazione della circostanza che, in sede di RT originaria, non erano stati ascritti effetti alle disposizioni in questione, non ci sono osservazioni.

Il comma 3 dispone che le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria siano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e che esse abbiano luogo entro il 30 settembre 2023. La norma è esplicitamente emanata in considerazione delle recenti modifiche apportate dall'articolo 40, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 13 del 2023 alla riforma della giustizia tributaria (articolo 8, comma 5, della legge 130 del 2022). In particolare la richiamata lettera b) ha modificato la procedura per l'indizione delle elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, prevedendo che le elezioni

---

<sup>16</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 15 giugno 2023, doc. cit. pag.5.

<sup>17</sup> Cfr. RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia della legge di bilancio 2022 (A.S. 2448 della XVIII legislatura), pagina 219.

debbano essere indette entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale della procedura di interpello per il passaggio definitivo alla giurisdizione tributaria dei giudici provenienti da altre giurisdizioni (di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 130 del 2022) e che debbano comunque avere luogo non oltre il 31 maggio 2023.

**La RT** afferma che la disposizione in esame, con la quale si prevede l'indizione delle elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che queste abbiano luogo entro il 30 settembre 2023, è di carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, tenuto conto del carattere procedurale e ordinamentale delle disposizioni e considerato che alle norme introduttive di tali disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari, non ci sono osservazioni.

I commi *3-bis-3-quater* sono stati inseriti nel corso dell'esame svoltosi in commissione durante la prima lettura alla Camera dei deputati, con il parere favorevole del rappresentante del Governo<sup>18</sup>, e modificano la disciplina del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori, per cui: viene elevato dal 30 al 40 per cento il *quantum* indennizzabile agli azionisti; viene prorogata dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 l'operatività della Commissione tecnica del FIR; viene conseguentemente integrata l'autorizzazione di spesa necessaria al proseguimento dell'attività di Consap a supporto della predetta Commissione.

In particolare, il comma *3-bis* eleva dal 30 al 40 per cento la misura dell'indennizzo del FIR spettante agli azionisti, modificando a tale scopo l'articolo 1, comma 496, della legge di bilancio 2019. La richiamata norma prevede, nella sua formulazione vigente, che la misura dell'indennizzo per gli azionisti sia commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti, inclusi gli oneri fiscali sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Per effetto delle disposizioni in esame, si dispone che tale percentuale sia incrementata al 40 per cento. A tal fine, la quota aggiuntiva dell'indennizzo è determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 della legge di bilancio 2018, in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN già indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN con modalità telematica tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

Il comma *3-ter* proroga dal 30 giugno al 31 ottobre 2023 l'operatività della Commissione tecnica del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori, a tal fine autorizzando una spesa di 150.000 euro per il 2023, cui si provvede a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto al bilancio dello Stato nello stato di previsione della spesa del MEF. A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze<sup>19</sup>.

Il comma *3-quater*, conseguentemente alla proroga dell'operatività della Commissione tecnica, modifica l'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 3, comma *7-bis*, del decreto-legge n. 198 del 2022. Tale norma proroga nell'anno 2023 l'attività di segreteria tecnica svolta da Consap

---

<sup>18</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 15 giugno 2023, doc. cit. pag.23.

<sup>19</sup> Capitolo 2999.

– concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. a supporto della Commissione tecnica per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del Fondo di indennizzo dei risparmiatori-FIR e, conseguentemente, provvede alla relativa copertura finanziaria. In particolare, le modifiche in esame elevano da 750.000 a 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa e la quantificazione dei relativi oneri.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione sul comma 3-*bis*, tenuto conto della circostanza che la misura massima degli indennizzi ivi previsti a carico del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), resta condizionata dalle valutazioni della Commissione tecnica, che devono tener conto del numero e del valore e delle caratteristiche rilevanti delle singole domande di indennizzo, al fine di assicurare che sia rispettato il principio di parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati, e che la stessa commissione dovrà comunque rispettare i limiti della dotazione finanziaria del Fondo<sup>20</sup>, non ci sono osservazioni.

In merito al comma 3-*ter*, essendo prevista un'autorizzazione di spesa di 150.000 euro per l'anno 2023 a copertura dei fabbisogni relativi alla proroga, dal 30 giugno al 31 ottobre dell'anno in corso, del mandato della Commissione tecnica per il completamento delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), andrebbero richiesti dettagliati elementi informativi in merito ai criteri e parametri considerati per la determinazione dello stanziamento aggiuntivo, a fronte dei quattro mesi di proroga che si dispongono con la norma in esame<sup>21</sup>.

Ad ogni modo, per i profili di copertura, verificata la disponibilità del capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 15 giugno 2023 inerente al Fondo per la riassegnazione dei residui passivi, a compensazione dell'onere in parola<sup>22</sup>, nulla da osservare.

Parimenti, riguardo al comma 3-*quater*, andrebbero richiesti i parametri e criteri considerati anche per l'innalzamento per un importo pari a 250.000 euro della autorizzazione di spesa già prevista dalla normativa vigente per Consap spa per le attività della Segreteria tecnica della Commissione tecnica.

A tale proposito, segnalando che ai relativi maggiori oneri la norma provvede comunque a carico del Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente iscritto nello stato di previsione del dicastero dell'economia, verificata la capienza delle relative disponibilità, libere da impegni già formalizzati, andrebbero comunque richieste conferme in merito all'utilizzabilità di tali ulteriori risorse, alla luce dei fabbisogni

---

<sup>20</sup> Cfr. RT annessa al maxi emendamento sulla fiducia relativo al ddl recante la manovra di bilancio 2020 (A.C. 2790, comma 1143).

<sup>21</sup> Si fa presente che la RT annessa alla manovra di bilancio 2019 (A.C.1334-B), prevedeva, inizialmente, per il funzionamento della Commissione tecnica in questione, uno stanziamento annuo di 1,2 milioni di euro per il triennio 2019/2021; di conseguenza la proroga di 4 mesi dovrebbe a rigore corrispondere ad un onere di 400.000 euro.

<sup>22</sup> Il capitolo 2999 reca una disponibilità di 994,2 milioni di euro, pari allo stanziamento previsto per il 2023. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *Datamart/RGS*, interrogazione al 15 giugno 2023.

previsti per l'anno in corso relativamente alle finalità previste dalla normativa vigente per il suddetto fondo.

I commi 3-*quinquies* – 3-*octies* sono stati inseriti con un emendamento del relatore approvato in commissione nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>23</sup> ed apportano modifiche ai versamenti dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, istituita e disciplinata dalla legge di bilancio 2023.

Il comma 3-*quinquies* proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine (di cui all'articolo 1, comma 134, della legge n. 197 del 2022, legge di bilancio 2023) per il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, istituita e disciplinata dalla legge di bilancio 2023, nonché posticipa alla medesima data del 30 settembre 2023 il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto (di cui al successivo comma 135).

Il comma 3-*sexies* stabilisce che i predetti versamenti possano essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti ISA (più precisamente, quelli che esercitano attività economiche per cui sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA) che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i quali sono tenuti entro il 30 giugno 2023 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni Iva e Irap. I medesimi versamenti possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Tale ultima disposizione si pone in espressa deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, che consente di posticipare i versamenti delle imposte sui redditi e dell'Irap, purché siano effettuati entro il trentesimo giorno successivo al relativo termine di scadenza (in generale, 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione), con una maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Il comma 3-*septies* prevede che le disposizioni di cui al comma 3-*sexies* si applicano:

- ai soggetti ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi coloro che permangono in via residuale nel regime fiscale di vantaggio per giovani imprenditori, disoccupati o lavoratori in mobilità (ex decreto-legge n. 98 del 2011) o sono contribuenti forfettari (ai sensi dell'articolo 1, commi 54-87 della legge n. 190 del 2014, legge di stabilità 2015).

- ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 (società di persone: società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice), 115 (società tassate per trasparenza) e 116 (società a ristretta base proprietaria tassate per trasparenza) del TUIR, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3-*sexies*.

Il comma 3-*octies* provvede alla copertura finanziaria. In particolare, la norma stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 3-*sexies*, pari a 1,92 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Le norme in esame sono al momento sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, quanto al comma 3-*quinquies*, relativamente alla proroga delle disposizioni ivi previste in tema di versamento della

---

<sup>23</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 19 giugno 2023, doc. cit., pag 3.

imposta sostitutiva in tema di cripto-valute (comma 134) e di possibilità di versamento in forma rateizzata della medesima imposta, ivi trattandosi comunque di proroga di termini infrannuale, nulla da osservare.

Parimenti, sul comma 3-*sexies*, ivi trattandosi di dispositivo di proroga infrannuale concernente i versamenti relativi alle dichiarazioni IRAP e IVA, per cui è previsto che tali adempimenti possano essere comunque svolti entro il 20 luglio 2023, anziché entro il 30 giugno 2023 come stabilito dalla norma vigente, senza alcuna maggiorazione, nulla da osservare. Andrebbero invece richiesti elementi di stima in merito agli incassi ipotizzabili in ragione annua in relazione alla prevista possibilità che tali versamenti possano essere svolti entro il 30 luglio 2023, dal momento che la disposizione prevede che a tal fine sia in particolare applicata una maggiorazione dello 0,40% sull'importo dovuto.

Quanto al comma 3-*septies*, andrebbe richiesta una RT recante la quantificazione degli effetti ipotizzabili in relazione alla prevista applicazione del regime forfettario anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 (Redditi prodotti in forma associata), 115 (Opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del TUIR. Ciò detto, in particolare, tenuto conto che la RT annessa alla legge di bilancio 2020<sup>24</sup> associava alla introduzione del regime forfettario previsto in relazione al comma 692, modificativo dei commi 54-89 della legge n. 190/2014, una variegata gamma di effetti d'impatto in conto maggiori entrate.

I commi 3-*novies*-3-*undecies* sono stati inseriti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, con il parere favorevole del rappresentante del Governo<sup>25</sup>, ed incrementano – a specifiche condizioni – di 1,5 milioni di euro dal 2023 il contributo in favore dei Comuni, volto a ristorare detti enti delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in materia di accatastamento e, dunque, di tassazione degli immobili a uso produttivo e a destinazione speciale disposte dalla legge di stabilità 2016, individuandone altresì le modalità di riparto e la relativa copertura finanziaria.

In particolare, il comma 3-*novies* dispone l'incremento di 1,5 milioni di euro dal 2023 del contributo ai Comuni volto a ristorare detti enti delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in materia di accatastamento e, dunque, di tassazione degli immobili a uso produttivo e a destinazione speciale disposte dall'articolo 1, commi da 21 a 24 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) (cd. IMU imbullonati). Più in dettaglio, la norma intende ristorare i Comuni in relazione agli atti di aggiornamento catastale presentati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022, a condizione che tali atti abbiano determinato, per ciascun comune, una complessiva riduzione di gettito superiore al quaranta per cento rispetto a quello derivante dalle rendite relative agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, in atti al 31 dicembre 2022, calcolata non tenendo conto degli atti di aggiornamento di cui alle norme in esame, nonché utilizzando le aliquote applicabili per l'anno 2022.

Il comma 3-*decies*, individua le modalità di riparto del predetto contributo, prevedendo che questo sia ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 dicembre 2023 sulla base dei dati comunicati, entro 15 novembre 2023, dall'Agenzia

---

<sup>24</sup> Cfr. RT annessa al maxiemendamento A.C.2305.

<sup>25</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 19 giugno 2023, pagina 18.

delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare oggetto degli atti di aggiornamento di cui al precedente comma 3-*novies*, alle rendite proposte nelle istanze dei contribuenti per la rideterminazione delle rendite catastali, ovvero alle rendite definitive qualora rideterminate dall'Agenzia delle entrate al 31 dicembre 2022, e a quelle già iscritte in catasto immediatamente prima della presentazione degli atti di aggiornamento di cui al medesimo comma 3-*novies*. Inoltre si chiarisce che, con la medesima comunicazione, l'Agenzia delle entrate deve fornire al MEF, per ciascun comune, l'ammontare complessivo delle rendite degli immobili appartenenti a ciascuna categoria catastale del gruppo D, in atti al 31 dicembre 2022.

Il comma 3-*undecies* prevede che agli oneri derivanti dai commi 3-*novies* e 3-*decies*, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Le disposizioni sono al momento sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione del comma 3-*novies*, ivi disponendosi un incremento della autorizzazione di spesa in ragione annua dal 2023, già prevista dal comma 24 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, in relazione alla perdita di gettito derivante dalla cd. "Esenzione IMU degli imbullonati"<sup>26</sup>, che abbia determinato per ciascun comune una riduzione di gettito complessivamente superiore al 40 per cento rispetto a quello derivante applicando le rendite relative agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, come risultanti al 31 dicembre 2022, nulla da osservare.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione in merito alla congruità dello stanziamento aggiuntivo predisposto con la norma in esame, andrebbero richieste dati in merito agli effetti d'impatto sul gettito IMU dei comuni delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge di stabilità 2016.

Quanto al comma 3-*decies*, posto che ivi sono stabiliti specifici obblighi di comunicazione verso il Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'Agenzia delle entrate, andrebbero richiesti elementi informativi in merito alla effettiva possibilità da parte dell'Agenzia di adempiere al compito ivi indicato potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste nel proprio bilancio ai sensi della legislazione vigente. A tale riguardo, andrebbe valutato l'inserimento di una specifica clausola di neutralità, che andrebbe accompagnata da una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità.

Sul comma 3-*undecies*, che provvede alla compensazione a valere della dotazione del F.I.S.P.E iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3075), andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi riportate, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di esigenze di spesa eventualmente già programmate a valere delle stesse risorse.

---

<sup>26</sup> XVII Legislatura, RT definitiva annessa A.S.2111-B, pagina 12 e seguenti.

**Articolo 4-bis**  
***(Disposizioni in materia di rettifica del rendiconto di gestione e di monitoraggio degli obiettivi di servizio degli enti locali)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, assegna al responsabile del servizio finanziario il compito di redigere il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2022 degli enti locali, concernenti il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione attestante la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che deve essere presentata da parte degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Il rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, aggiornato ai sensi della presente disposizione, è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Inoltre, si fissa al 31 luglio 2023 il termine entro il quale i comuni devono certificare, con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità – cui sono collegati i trasferimenti di risorse dal Fondo di solidarietà comunale – attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE Spa.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

**Articolo 4-ter**  
***(Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53)***

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>27</sup>, è volto a sospendere, fino al 31 dicembre 2023, l'efficacia delle norme che prevedono l'obbligo, per gli avvocati, di effettuazione, con specifiche modalità, delle notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non è possibile o non ha esito positivo.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

**Articolo 4-quater**  
***(Proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)***

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>28</sup>, prevede l'applicazione di una disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense per la sessione 2023 (come già previsto per le sessioni 2020, 2021 e 2022).

---

<sup>27</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 19 giugno 2023.

<sup>28</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 19 giugno 2023.

In particolare, il comma 1, primo periodo, dispone che l'esame di Stato sia disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 31 del 2021. Il secondo periodo del comma 1 precisa che i termini previsti dalle norme previgenti decorrenti dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della nuova unica prova scritta. Rispetto alla disciplina "emergenziale" prorogata nelle precedenti sessioni, l'articolo in commento apporta alcune rilevanti modifiche alle modalità di espletamento dell'esame. I termini che, nelle norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio dell'unica prova scritta, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.

Il comma 2 stabilisce che l'esame di Stato si articola in una prova scritta e in una prova orale.

Il comma 3 prevede che essa è svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale. Il candidato, in tale prova, potrà scegliere un quesito proposto in una materia tra: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. La prova scritta si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.

Il comma 4 stabilisce che per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prova scritta un punteggio di almeno 18 punti.

Il comma 5 sancisce che la prova orale si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9. La prova orale si articola in tre fasi: a) esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun candidato comunica la materia prescelta secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9; b) discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale; c) dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

Il comma 6 prevede che per la valutazione della prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito per la fase di cui alla lettera a) del comma 5 e per ciascuna delle materie di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 5.

Il comma 7 afferma che sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 5.

Il comma 8 rinvia, quanto alla composizione delle sottocommissioni all'articolo 3, commi 1 e 3, del citato D.L. n. 31 del 2021. Pertanto, queste sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti.

Il comma 9 rinvia al decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2023 la definizione delle concrete modalità di svolgimento delle due prove.

Il comma 10 introduce una disciplina transitoria relativa alle modalità di svolgimento delle verifiche dei corsi di formazione previsti dall'articolo 43 della legge n. 247 del 2012. In particolare, si prevede che, in deroga a quanto attualmente previsto dall'articolo 8 del citato D.M. 9 febbraio 2018, n. 17 e sino all'istituzione della Commissione nazionale prevista dall'articolo 9 del medesimo D.M., il certificato di compiuto tirocinio, funzionale all'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, è rilasciato a seguito di una verifica finale. Pertanto, vengono abolite le verifiche semestrali intermedie e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle lezioni di ogni semestre (lettera a). La verifica finale consiste in una prova scritta relativa alla redazione di un parere o di un atto sugli argomenti trattati dagli insegnamenti svolti ed è predisposta da una commissione interna di valutazione predisposta dai soggetti organizzatori dei corsi.



Il comma 11 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, si rammenta che l'apposizione di una clausola di neutralità andrebbe accompagnata da una RT recante l'illustrazione di tutti i dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità.

#### **Articolo 4-quinquies**

***(Proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, con una modifica al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. In particolare, si prevede che le somme depositate sui conti correnti vincolati – su cui sono stati erogati i finanziamenti agevolati, stanziati in favore di imprese agricole ed agroindustriali nelle suddette regioni – saranno utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori comunque entro la data del 31 dicembre 2024 (e non più entro il 31 dicembre 2023).

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma estende il termine per la fruizione di finanziamenti già disposti e trasferiti sui conti correnti vincolati dei beneficiari.

#### **Articolo 4-sexies**

***(Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, nel modificare l'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 l'estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, si evidenzia che la disposizione proroga l'operatività straordinaria del Fondo di garanzia prima casa dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023. In proposito

appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle disponibilità delle risorse presenti sul Fondo in relazione agli impegni già assunti a legislazione vigente, al fine di escludere che la proroga in esame possa determinare la necessità di un ulteriore rifinanziamento del Fondo con oneri aggiuntivi per la finanza pubblica<sup>29</sup>.

## **Articolo 5** ***(Disposizioni urgenti in materia di sport)***

Il comma 1 proroga il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali, Collegio dei sindaci e Direttore generale) al 31 dicembre 2023. A tal fine, aggiorna l'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

**La RT** evidenzia che in considerazione del protrarsi delle complesse procedure di trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in Spa, con la presente disposizione si proroga il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, al fine di garantirne la piena operatività. Tale proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, dal momento che le norme si limitano alla proroga del mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, non ci sono osservazioni.

Il comma 2 interviene sul finanziamento di 39 milioni complessivi per il periodo 2024-2026, per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. A tal fine, dispone che una quota delle risorse di cui all'[articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), nel limite massimo di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 possa essere destinata alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Tali interventi sono inseriti nel piano degli interventi da definire ai sensi all'[articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16](#).

**La RT** riferisce che in ragione di quanto previsto dal presente comma, una quota delle risorse di cui di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite massimo di 13 milioni per ciascuno degli anni, 2024 e 2025 e 2026, possono essere destinate alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo.

Assicura che tali interventi sono già inseriti nel piano degli interventi da definire ai sensi all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.

---

<sup>29</sup> Si evidenzia che il Fondo in esame è appostato sul capitolo 7077 del MEF e reca uno stanziamento per il solo anno 2023 di 450 milioni di euro.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, dal momento che le disposizioni in esame si limitano alla definizione di una specifica finalizzazione di risorse già destinate a finalità di spesa a legislazione vigente e che detta finalizzazione si presenta coerente con gli obiettivi perseguiti dall'autorizzazione di spesa, nulla di particolare da osservare.

Ad ogni modo, andrebbero richieste conferme in merito alla circostanza che l'eventuale impiego delle risorse per i fini previsti dalle norme in esame non alterino la cronologia degli effetti d'impatto attesi da ritenersi già contemplati dai Saldi di finanza pubblica per il triennio 2024/2026.

Il comma 3, alle lettere a) e b), prevede che il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi – che muta denominazione – possa: erogare finanziamenti (e non più solo mutui) sotto qualsiasi forma, ivi incluse garanzie, fidejussioni e altri impegni di firma, destinati alle medesime finalità (lettera a); concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026 (lettera b).

Il comma 4 reca la clausola di invarianza degli oneri.

**La RT** evidenzia sul comma 3 che le attività ivi contemplate rientrano tra le attività istituzionali dell'Istituto per il credito sportivo – ente pubblico economico, istituito con la legge n. 1295 del 1957, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali e, in qualità di banca pubblica, opera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario), erogando finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati; pertanto, il loro svolgimento avviene nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al termine dell'esercizio finanziario 2022, il Fondo di garanzia di cui all'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, presentava una consistenza patrimoniale di 148,8 milioni di euro.

Sul comma 4 precisa che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; pertanto, l'ampliamento dell'operatività del Fondo di garanzia verrà attuato a valere sulle disponibilità residue del Fondo medesimo.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va premesso che le norme si limitano ad ampliare l'ambito di operatività del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, gestito dall'Istituto per il credito sportivo. Pertanto, dal momento che il Fondo dovrà, necessariamente, operare nell'ambito delle risorse di cui già dispone, non ci sono articolari osservazioni.

## Articolo 6

### ***(Termini in materia di infrastrutture, trasporti, contratti pubblici, notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e durata delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche)***

Il comma 1 modifica l'articolo 11-*quinquiesdecies* del decreto-legge n. 52 del 2021, prorogando dal 31 marzo al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale possono essere compiuti gli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento in relazione agli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR nonché agli aeroporti di Firenze e Salerno.

Il comma 2 modifica l'articolo 33-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019, prorogando di ulteriori dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione relativa alla circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (*segway*, *hoverboard* e monopattini).

Il comma 2-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca modifiche all'articolo 108, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, al fine di stabilire che l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere da parte delle imprese non possono essere autocertificate ma devono essere dimostrate mediante il possesso della certificazione prevista dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Il comma 2-*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, aggiunge il comma 22-*bis* all'articolo 26 del decreto-legge n. 76 del 2020, prevedendo che, fino al 30 novembre 2023, PagoPA, in qualità di gestore della Piattaforma notifiche digitali (PND), invii al destinatario, sprovvisto di domicilio digitale, anche una copia analogica dell'atto notificato, unitamente all'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo. Conseguentemente, i contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma sono integrati con tutti gli scaglioni di peso previsti dal tariffario del Servizio Postale Universale. Il gestore della piattaforma può individuare tramite avviso pubblico i soggetti autorizzati a fornire il servizio ed eroga, nelle more dell'avvio dei contratti con i medesimi fornitori, i servizi necessari per consentire l'accesso universale alla piattaforma, con diritto alla ripetizione dei relativi costi a carico dei destinatari delle notificazioni. Ai maggiori oneri di stampa, imbustamento, recapito pari a 979.050 euro per l'anno 2023 si provvede a valere sulla autorizzazione di spesa per la realizzazione della piattaforma digitale per le notifiche pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 (art. 1, comma 403, L. 160/2019).

I commi da 2-*quater* a 2-*sexies*, introdotti dalla Camera dei deputati, prorogano dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale i soggetti responsabili di particolari impianti fotovoltaici possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione. Inoltre, viene prorogato l'incarico dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali fino al completamento delle procedure di nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Infine, si dispone che dalle disposizioni relative ai commi 2-*quater* e 2-*quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2-*septies*, inserito dalla Camera dei deputati, aggiunge il comma 10-*bis* all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2010, prorogando il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, attualmente fissato alla data del 31 dicembre 2024, per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025. Fino alla scadenza delle concessioni, una quota dei canoni potrà essere destinata dall'autorità competente, nella misura massima del 5 per cento, alla copertura degli oneri derivanti dall'espletamento, da parte dell'autorità medesima, delle attività inerenti alle concessioni stesse.

**La RT** in merito al comma 1 afferma che la proroga in esame è funzionale alla definizione del procedimento necessario a garantire l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere entro il 31 dicembre 2023 e, per l'effetto, di evitare la revoca dei

finanziamenti e che si tratta di disposizione dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri.

Con riferimento al comma 2 la RT evidenzia che si tratta di norma di carattere ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 2-ter, la RT afferma che, con riferimento alla negoziazione con gli aggiudicatari e agli scaglioni di peso previsti dal tariffario del Servizio Postale Universale, si stima un extra costo di euro 1,07 (al netto di Iva) per singola notifica. Inoltre, nel periodo dal 1° agosto al 30 novembre, periodo di operatività della piattaforma e di vigenza del sistema in deroga di spedizione dell'atto intero si stima un numero di notifiche pari a 750.000 e conseguentemente un onere finanziario pari a 979.050 euro (lordo Iva). Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede a valere sul fondo di cui al comma 403 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 che prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020.

**Al riguardo**, in merito al comma 1, atteso che alla precedente proroga non sono stati ascritti effetti finanziari e che gli adempimenti previsti non modificano le risorse già previste a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 2, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale della disposizione in esame e tenuto conto che alla norma originaria e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 2-bis, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si formulano osservazioni.

In merito al comma 2-ter si segnala che la norma impone adempimenti a carico di PagoPA, in qualità di gestore della Piattaforma notifiche digitali, che sembrano configurarsi come di carattere obbligatorio, mentre l'onere è determinato entro un limite di spesa, anziché come previsione di spesa: andrebbe dunque acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di configurare come tetto di spesa un onere afferente a prestazioni di natura obbligatoria che potrebbero superare il numero di notifiche previste dalla relazione tecnica con conseguente sfioramento dell'onere stimato. Inoltre, andrebbe confermata la riducibilità dello stanziamento senza pregiudizio per la finalità cui è dedicato.

Relativamente ai commi da 2-quater a 2-sexies, atteso il carattere ordinamentale del comma 2-quater e considerato che il compenso dei componenti il comitato nazionale dell'albo gestori ambientali è a valere sulle entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 2-septies e alla proroga delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarita la compatibilità della proroga con la normativa europea di settore. Inoltre, andrebbe assicurato che la destinazione di una quota dei canoni alla copertura degli oneri derivanti dall'espletamento, da parte dell'autorità competente, delle

attività inerenti alle concessioni in esame, non determini alcun pregiudizio alle finalizzazioni già previste dalla legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

**Articolo 6-bis**  
***(Proroga di termini in materia di contributi ai comuni per interventi di  
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede che i comuni beneficiari dei contributi per l'anno 2023, per il potenziamento degli investimenti per la sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici ed efficientamento energetico riconosciuti dall'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019, sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 agosto, anziché entro il 15 maggio. La revoca del contributo, in caso di mancato rispetto di tale termine o di parziale utilizzo del contributo, avviene entro il 15 settembre, anziché entro il 15 giugno. Inoltre, i comuni beneficiari delle somme derivanti dalle revoche devono iniziare i lavori entro il 15 gennaio 2024, anziché entro il 15 ottobre.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, considerato che le proroghe dei termini recati dalla presente norma sono tutte infra-annuali ad eccezione della previsione che fissa al 15 ottobre di ciascun anno il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi revocati devono iniziare l'esecuzione dei lavori e che la presente disposizione fissa al 15 gennaio 2024, andrebbe chiarito se aver fissato un termine che considera una annualità per l'inizio dei lavori diversa da quella in cui le risorse sono state riassegnate a fronte di una precedente revoca, potrebbe determinare effetti differenti sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli considerati a legislazione vigente.

**Articolo 6-ter**  
***(Modifica di termini riguardanti la disciplina in materia di approvvigionamento di  
materie prime critiche)***

Il comma 1, modificando l'articolo 30 del decreto-legge n. 21 del 2022, prevede che i soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 (ovvero con DPCM ad hoc) o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 abbiano l'obbligo di notificare, non più almeno 20 giorni prima dell'avvio dell'operazione, bensì almeno 60 giorni prima della data di esportazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione (lettera a)); inoltre (lettera b)), proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2026 il termine di applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 30 in materia di approvvigionamento di materie prime critiche.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare, alla luce del carattere ordinamentale dell'intero articolo 30 ora modificato e della clausola di neutralità finanziaria recata dal comma 5 del medesimo articolo.

**Articolo 6-quater**  
***(Disposizioni in materia di accesso al fondo per l'indennizzo per gli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, sopprime il termine (scaduto il 29 maggio 2023) previsto dall'articolo 6 del DM 23 settembre 2022 per la presentazione delle istanze di indennizzo al "Fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva". In luogo di tale termine viene previsto che le istanze d'indennizzo valutate ammissibili saranno liquidate annualmente, a valere sulla dotazione finanziaria del fondo prevista per il corrispondente anno, se presentate entro il 31 luglio di ciascun anno.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, si osserva che la norma elimina un termine entro il quale presentare l'istanza di indennizzo al Fondo in esame, consentendo di rendere permanente e annuale la medesima istanza di indennizzo. Atteso che il fondo sul quale insistono le risorse finalizzate alla concessione dell'indennizzo reca uno stanziamento di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, non si hanno osservazioni da formulare.

**Articolo 6-quinquies**  
***(Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga alcuni termini in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. In particolare, si apportano alcune modifiche all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, prevedendo che gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del contratto quadro per servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività SPC2, i corrispettivi di tutti i servizi che formano oggetto dello stesso sono incrementati, alle medesime condizioni, in misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo massimo iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Inoltre, si prevede che i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, nei limiti dei relativi importi residui complessivi e il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere prorogati su richiesta della singola amministrazione contraente, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre 2024 e nella misura strettamente necessaria a dare continuità ai predetti servizi, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro quindici giorni dalla detta richiesta. Infine, si specifica che dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, sotto il profilo della disciplina dei contratti pubblici, si rileva che, per effetto della disposizione, la proroga degli strumenti di acquisto da centrale di committenza viene estesa anche a servizi il cui quantitativo massimo (posto inizialmente a gara) è stato esaurito e che in taluni casi il predetto quantitativo massimo viene anche incrementato del 50 per cento. In proposito, andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo alla compatibilità della disposizione con la disciplina europea degli affidamenti pubblici.

### **Articolo 7**

#### ***(Termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia)***

L'articolo modifica l'art. 24, comma 6-*bis*, del D.L. 152/2021, differendo dal 31 maggio al 30 giugno 2023 il termine ultimo entro cui, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, deve essere fissato e temporalmente collocato il termine di aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 59, della L. 160/2019 (che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia») rientranti nel PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia».

**La RT**, riferisce che il dispositivo interviene sui termini di aggiudicazione della procedura rientrante tra i c.d. “progetti in essere” del PNRR di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, differendoli dal 31 maggio al 30 giugno, termine previsto dagli obiettivi del PNRR.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri e ha carattere ordinamentale, in quanto si limita ad eliminare un termine fisso per l'aggiudicazione dei lavori, rinviandone comunque la definizione a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'interno.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, nel presupposto – su cui appare comunque opportuna l'acquisizione di una conferma da parte del Governo – che l'ulteriore differimento del termine in questione consenta di rispettare il cronoprogramma previsto dal PNRR per la realizzazione degli interventi in questione, nulla da osservare.



## **Articolo 7-bis** **(Termini in materia di università)**

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>30</sup>.

In particolare, il comma 1, istituisce la tornata 2023-2025 dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti (ossia l'art. 15 della legge n. 240 del 2010 nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 6-bis, del D.L. n. 36/2022 – L. n. 79/2022 nonché il DM n. 855/2015), nelle more dell'adozione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto individuare i nuovi gruppi scientifico-disciplinari (GSD).

Il comma 2 introduce l'espressa deroga alla previsione per cui per ciascun settore concorsuale deve essere istituita un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia (di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della L. n. 240/2010), e stabilisce che le commissioni nazionali nominate per la tornata 2023-2025 dell'ASN hanno durata di diciotto mesi. Il procedimento di formazione delle commissioni è avviato entro il 31 luglio 2023. I lavori riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della tornata 2023-2025 si concludono entro il 30 aprile 2025.

Il comma 3 esclude espressamente che ai commissari si applichi il divieto di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale (tale divieto è previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera l), della L. n. 240/2010).

Il comma 4 abroga la disposizione (contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 8, del D.L. n. 198/2022 – L. n. 14/2023) secondo cui il procedimento di formazione delle nuove commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023.

**La RT** si limita a segnalare che le disposizioni si inseriscono nell'alveo dell'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, che prevede l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale e ne disciplina modalità e criteri.

Assicura pertanto che esse, assumendo natura meramente ordinamentale, non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, tenuto conto degli elementi forniti dalla RT in merito al tenore ordinamentale della disposizione che non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 7-ter** **(Proroga di termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari)**

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2023 il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 228 del 2021 (previsto in relazione alla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari e semplificate degli esami per l'abilitazione ad alcune professioni), anche per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, di cui al medesimo comma 4, secondo periodo, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

---

<sup>30</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 19 giugno, pagina 12.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare, anche considerando che già alla norma introduttiva della presente possibilità e alle precedenti, relative proroghe non erano stati ascritti effetti finanziari.

### **Articolo 8**

#### ***(Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico)***

La norma modifica l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 244 del 2016, prorogando dal 30 giugno al 30 novembre 2023 l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, che disciplina l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, lacustri, fluviali e piscine, oltre che al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante.

Inoltre, si modifica l'articolo 10, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, intervenendo in merito ai criteri sottostanti la riforma del regolamento in materia di salvamento acquatico di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 206 del 2016. In particolare, si prevede che possano essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale e che fino all'entrata in vigore del citato decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni in vigore precedentemente all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206.

**La RT**, afferma che dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che comporta un differimento del termine di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, al 30 novembre 2023, nonché ulteriori criteri che dovranno guidare la riforma del suddetto decreto.

**Al riguardo**, atteso il carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 8-bis**

#### ***(Termini in materia di credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, differisce dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la stima degli oneri ascritti alla norma originaria è stata effettuata sulla base della spesa per l'acquisto

di carburante nel terzo trimestre 2022, senza considerare il termine di utilizzabilità dell'agevolazione.

**Articolo 8-ter**  
***(Proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale)***

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>31</sup>, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 la sospensione prevista dalla normativa vigente per l'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di autorità pubbliche o di soggetti privati. A tal fine, aggiorna l'articolo 9, comma 9, del D.L. 139/2021.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, nulla da osservare.

**Articolo 9**  
***(«Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati)***

Il comma 1, novellando l'articolo 4, comma 2, della legge n. 92 del 2004, prevede che le domande volte ad ottenere, da parte dei congiunti delle vittime delle foibe, un'apposita insegna metallica con relativo diploma possano essere presentate non più entro il termine di 20 anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 92, bensì entro quello di 30 anni dalla medesima data.

**La RT** esclude la sussistenza di nuovi o maggiori oneri, atteso che già la legge istitutiva del riconoscimento prevede l'invarianza finanziaria per l'attuazione della disposizione in commento.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

**Articolo 10**  
***(Misure urgenti a tutela delle minoranze linguistiche)***

Il comma 1, al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell'attività della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, differisce al 7 luglio 2023 i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. Conseguentemente, è differito al 31 agosto 2023 il termine previsto dall'articolo 8, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, concernente la trasmissione da parte delle regioni interessate dei progetti di cui al comma 3.

---

<sup>31</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 19 giugno, pagina 13.

Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, estende alle minoranze linguistiche con riferimento alle loro lingue dei segni, anche tattili, le disposizioni dell'articolo 34-*ter* del decreto-legge n. 41 del 2021 sui principi in base ai quali la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST).

**La RT**, in merito al comma 1 afferma che la disposizione, limitandosi a prevedere, per il solo anno in corso, il mero differimento di termini per la conclusione di procedimenti amministrativi, presenta un contenuto meramente ordinamentale con conseguente assenza di oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, con riferimento al comma 1, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Relativamente al comma 1-*bis*, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo che l'estensione alle minoranze linguistiche con riferimento alle loro lingue dei segni, anche tattili, delle disposizioni dell'articolo 34-*ter* del decreto-legge n. 41 del 2021 sui principi in base ai quali la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST), possa effettuarsi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE NONCHÉ DI ENTI TERRITORIALI E DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

#### **Articolo 11**

##### ***(Emissioni filateliche con sovrapprezzo per finalità sociali)***

Il comma 1 dispone che le carte-valori postali possano prevedere una maggiorazione rispetto al valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.

Il comma 2 stabilisce che in tal caso l'emissione è autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica che definisce anche il valore della maggiorazione, il periodo di validità, il soggetto beneficiario, nonché gli adempimenti che la società concessionaria deve attuare al termine del periodo di validità.

Il comma 3 attribuisce ad un decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione del valore e delle caratteristiche delle carte-valori postali di cui al comma 1.

Il comma 4 prevede che la società concessionaria devolva interamente, in nome e per conto dell'acquirente, l'incasso delle somme riferite alla maggiorazione direttamente al soggetto beneficiario, mediante trasferimento su un conto corrente postale aperto a tale esclusivo fine dal beneficiario medesimo ovvero, ove quest'ultimo non ne sia in possesso, su un conto corrente postale messo a disposizione dalla società concessionaria senza oneri, limitatamente al periodo di durata dell'iniziativa. Al termine del periodo di validità delle carte-valori postali di cui al comma 1, la società concessionaria rendiconta le operazioni al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. La devoluzione delle somme in

esame non rileva ai fini del riconoscimento di benefici fiscali, comunque denominati, connessi all'effettuazione di erogazioni liberali.

**La RT**, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, atteso che la norma precisa che la devoluzione delle somme in esame non rileva ai fini del riconoscimento di benefici fiscali, comunque denominati, connessi all'effettuazione di erogazioni liberali, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 11-bis**

#### ***(Utilizzazione delle immagini di cartevalori postali a scopo commerciale)***

Il comma 1 vieta l'utilizzazione da parte di terzi delle immagini delle carte-valori postali per finalità commerciali.

Il comma 2 prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in qualità di autorità emittente e titolare in via esclusiva dei diritti di utilizzazione, possa autorizzare l'utilizzazione da parte di terzi delle immagini delle cartevalori postali per finalità che non siano lesive dell'immagine dello Stato, del soggetto rappresentato o dei valori culturali, sociali ed etici espressi.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione dei presupposti, delle condizioni e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 nonché della tariffa per la concessione dei diritti di utilizzazione. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di versamento dei proventi derivanti dai diritti di utilizzazione all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da destinare al sostegno e alla diffusione della cultura filatelica, anche attraverso le attività del Museo storico della comunicazione. In ragione della natura culturale o sociale degli scopi perseguiti in via prioritaria dai terzi utilizzatori, il decreto di cui al presente comma può prevedere casi di esonero dal regime autorizzatorio ovvero di esenzione o di riduzione della tariffa per la concessione dei diritti di utilizzazione.

**La RT** non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, atteso che la disposizione sembra mirare a garantire all'erario una nuova forma di entrata, sia pur in presenza di possibili casi di esenzione o riduzione della tariffa, nulla da osservare.

### **Articolo 12**

#### ***(Disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria)***

La norma prevede che il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità.

**La RT** assicura che la disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, nel presupposto che l'ampliamento della casistica per cui è prevista la possibilità del ricorso all'autorità giudiziaria, nei casi di rigetto, da parte degli immigrati irregolari richiedenti la protezione internazionale, non determini fabbisogni aggiuntivi in termini di risorse umane e strumentali, nulla da osservare.

### **Articolo 12-bis** **(Disposizioni in materia di enti territoriali)**

Il comma 1 prevede che, in considerazione delle attività in corso ai sensi dell'articolo 16-*septies*, comma 2, lettere b), c), f) e g) del decreto-legge n. 146 del 2021, inerenti alle procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, alle procedure di controllo, di liquidazione e di pagamento delle fatture, gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che dalle risultanze della predetta circolarizzazione obbligatoria, adottino, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e siano autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.

Il comma 2 consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 178 del 2020, non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495, di concedere, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del SSN, un contributo *tantum* alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedersi previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta, non può superare il 90% del budget assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90%, non si dà luogo al contributo e il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del budget massimo assegnato per il 2021.

Il comma 3 stabilisce, in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che le regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo *pro capite* al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al netto delle quote del disavanzo, già soggette a regimi straordinari di ripiano del disavanzo, in quote costanti nei nove esercizi successivi, a decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare rispondente a determinati requisiti. In caso di mancata attuazione di tale impegno viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo. Con periodicità almeno semestrale il presidente della giunta regionale trasmette al consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

**La RT** afferma che il comma 1 ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione al comma 2, la RT ricorda che alla sua attuazione si provvederà esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse

previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del SSN. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 3, la RT afferma che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica per effetto dei limiti previsti per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti territoriali in disavanzo dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018<sup>32</sup>.

Tale disciplina consente agli enti in disavanzo di applicare al bilancio il risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare e comporta che qualsiasi variazione dei tempi di ripiano del disavanzo di amministrazione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica. Infatti, nei casi in cui sia ampliato il numero di esercizi in cui è possibile ripianare il disavanzo, la maggiore capacità di spesa derivante dal minore disavanzo da ripianare è compensata dalla minore capacità di spesa determinata dalla riduzione del risultato di amministrazione utilizzabile, di importo pari alla riduzione del disavanzo da ripianare.

La RT precisa, infine, che tra i regimi straordinari di ripiano dei disavanzi per i quali non opera la norma è inclusa la specifica normativa prevista a legislazione vigente per il settore sanitario, che resta confermata.

**Al riguardo**, in relazione al comma 1, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 2, atteso che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di concedere il contributo una tantum alle strutture private accreditate esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito al comma 3, considerato quanto chiarito dalla RT che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto la maggiore capacità di spesa derivante dal minore disavanzo da ripianare per effetto dell'ampliamento del numero di esercizi in cui è possibile ripianare il disavanzo è compensata dalla minore capacità di spesa determinata dalla riduzione del risultato di amministrazione utilizzabile, di importo pari alla riduzione del disavanzo da ripianare, non si hanno osservazioni da formulare.

---

<sup>32</sup> Il comma 897 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 prevede che l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

### **Articolo 12-ter**

#### ***(Ulteriore disposizione per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, sopprime il comma 13 dell'articolo 1-bis della legge n. 338 del 2000 che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari – in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR – all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'UE, in materia di aiuti di Stato<sup>33</sup>.

**La RT** afferma che la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale e che, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

## **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 13**

#### ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

La norma prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT**, afferma che la disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

---

<sup>33</sup> Con nota COMP/F3 comp (2023) 4971432 del 10 maggio 2023 la DG Concorrenza della Commissione europea ha comunicato di chiudere amministrativamente il caso SA. 04699 (2022/PN), condividendo le considerazioni svolte dalle Autorità italiane in relazione alla non configurabilità nel caso di specie di un aiuto di Stato.





# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mag 2023 [Nota di lettura n. 57](#)  
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (**Atto del Governo n. 45**)
- Giu 2023 [Nota di lettura n. 58](#)  
**A.S. 651**: “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici”
- " [Nota breve n. 5](#)  
Pacchetto di primavera 2023 della Commissione europea
- " [Nota di lettura n. 59](#)  
**A.S. 747**: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 2/1](#)  
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico e l'immigrazione (**A.S. 442**)
- " [Elementi di documentazione n. 2/2](#)  
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la giustizia (**A.S. 442**)
- " [Elementi di documentazione n. 2/3](#)  
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: gli affari esteri e la difesa (**A.S. 442**)
- " [Elementi di documentazione n. 2/4](#)  
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche economico-finanziarie (**A.S. 442**)
- " [Elementi di documentazione n. 2/5](#)  
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'istruzione, la ricerca, le attività culturali, i giovani e lo sport (**A.S. 442**)
- " [Elementi di documentazione n. 2/6](#)  
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'energia, i trasporti, le infrastrutture, le comunicazioni, l'ambiente, le politiche abitative (**A.S. 442**)
- " [Elementi di documentazione n. 2/7](#)  
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'agricoltura, le imprese, il commercio, il turismo (**A.S. 442**)
- " [Elementi di documentazione n. 2/8](#)  
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la sanità e le politiche sociali (**A.S. 442**)
- " [Nota di lettura n. 60](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (Atto del Governo n. 49)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>